

**FIRMATO IL DM**

# Ricerca e sviluppo, credito d'imposta fino a 5 milioni

Stroppa a pag. 24

**Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili...**

1. Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti
2. Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o per permettere un miglioramento di quelli già esistenti
3. Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica o commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati
4. Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali

**... e quelle escluse**

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti

Pronto per la G.U. il decreto interministeriale. A disposizione 2,5 miliardi di euro

## Un credito a ricerca e sviluppo Il 50% per il personale. Il 25% per beni strumentali

DI VALERIO STROPPA

**P**ronto il credito d'imposta per favorire le attività di ricerca e sviluppo delle imprese per gli anni 2015-2019. A disposizione ci sono 2,5 miliardi di euro complessivi. Bonus pari al 50% delle spese sostenute per l'assunzione di personale altamente qualificato o per contratti di ricerca stipulati con le università ed enti analoghi. L'agevolazione sarà invece pari al 25% in caso di acquisto di beni strumentali o di proprietà intellettuali (invenzioni industriali o biotecnologiche, topografie di prodotti a semiconduttori o nuove varietà vegetali). Lo sgravio fiscale massimo concedibile per ciascun beneficiario potrà arrivare fino a 5 milioni di euro annui, da utilizzare in compensazione direttamente nel modello F24. Il beneficio è aperto a tutte le tipologie di aziende, senza distinzioni dimensionali o settoriali.

E quanto stabilisce il decreto sul bonus ricerca messo a punto dai ministri dell'economia e dello sviluppo economico, firmato il 25 maggio e registrato dalla Corte dei conti il 13 luglio scorso. Il provvedimento, atteso ora in G.U., dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 del dl n. 145/2013.

Qualora i contratti di ricerca siano sottoscritti con università o enti esteri, è necessario che questi ultimi appartengano all'Ue oppure a un paese che attua lo scambio di informazioni con l'Italia. Tra i costi eleggibili al credito d'imposta per personale altamente qualificato (ossia in possesso di laurea magistrale in ambito tecnico-scientifico oppure di dottorato) non rientrano solo le assunzioni, ma anche i rapporti di collaborazione, compresi quelli di natura professionale.

Vengono poi disciplinati i criteri per il calcolo del bonus spettante. In particolare, le spese di R&S delle imprese istanti dovranno ammontare almeno a

30 mila euro annui ed eccedere la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. In caso di start-up attive da meno di tre anni, tale media sarà calcolata dal momento della costituzione. La misura del beneficio fiscale, pari al 25% o al 50% a seconda della tipologie di costi sostenuti, andrà pertanto applicata alla quota incrementale degli investimenti. Il credito d'imposta sarà utilizzabile a partire dall'anno successivo a quello di maturazione e dovrà essere indicato in dichiarazione dei redditi. Non trova applicazione il blocco delle compensazioni disposto dal dl n. 78/2010 in presenza di ruoli erariali scaduti superiori a 1.500 euro. Il bonus sarà anche cumulabile con l'agevolazione prevista dall'articolo 24 del dl n. 83/2012, ossia con il tax credit pari al 35% del costo aziendale sostenuto per il personale altamente qualificato nel settore della

ricerca vigente fino al 2014. I controlli sul corretto utilizzo dell'aiuto tributario saranno effettuati dall'Agenzia delle entrate. Le imprese beneficiarie dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare la spettanza del bonus. Documentazione che, peraltro, dovrà essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale (a meno che si tratti di società con bilancio certificato). A tale scopo, per le imprese non soggette a revisione viene prevista l'inclusione tra i costi agevolabili delle spese di certificazione del bilancio contabile, entro un massimo di 5 mila euro annui.

Il Mef dovrà effettuare un monitoraggio mensile sull'andamento del credito d'imposta. Ciò al fine di assicurare che il consumo del plafond sia in linea con gli importi stanziati nel bilancio statale: 255,5 milioni di euro per il 2015, 428,7 per il 2016, 519,7 per il 2017, 547 per gli anni 2018 e 2019 e 164 per il 2020.

© Riproduzione riservata